Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia

Settore Servizi
Ufficio Servizi Catastali, Cartografici,
di Pubblicità Immobiliare, Estimativi e OMI

Consiglio Notarile
GORIZIA cnd.gorizia@postacertificata.notariato.it
PORDENONE cnd.pordenone@postacertificata.notariato.it
TRIESTE cnd.trieste@postacertificata.notariato.it
Distretti Riuniti di TOLMEZZO e UDINE
cnd.udine@postacertificata.notariato.it

Ordine degli Avvocati
GORIZIA segreteria.ordine@pecavvocatigorizia.eu
PORDENONE ordine@avvocatipordenone.it
TRIESTE segreteria@pectriesteavvocati.it
UDINE segreteria@avvocatiudine.it

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
GORIZIA ordinego@legalmail.it
PORDENONE odcec.pn@odcecpn.legalmail.it
TRIESTE ordine@odcects.legalmail.it
UDINE segreteria@odcecud.legalmail.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia
GORIZIA - segreteria@ordineingegnerigo.it
PORDENONE - ordine.pordenone@ingpec.eu
TRIESTE - trieste@ordineingegneri.legalmail.it
UDINE - ordine.udine@ingpec.eu

Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia
GORIZIA - archgorizia@pec.aruba.it
PORDENONE - oappc.pordenone@archiworldpec.it
TRIESTE - archtrieste@pec.aruba.it
UDINE - oappc.udine@archiworldpec.it

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia
protocollo.odaf.friuliveneziagiulia@conafpec.it

Collegio Provinciale Geometri e
Geometri Laureati della Provincia
GORIZIA - collegio.gorizia@geopec.it
PORDENONE - collegio.pordenone@geopec.it
TRIESTE - collegio.trieste@geopec.it
UDINE - collegio.udine@geopec.it

Ordine dei Periti Industriali e
Periti Industriali Laureati della Provincia
GORIZIA - ordinedigorizia@pec.cnpi.it
PORDENONE - ordinedipordenone@pec.cnpi.it
TRIESTE - ordineditrieste@pec.cnpi.it
UDINE - ordinediudine@pec.cnpi.it

Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
collegio.udine@pec.peritiagrari.it

Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati
del Friuli Venezia Giulia
friuliveneziagiulia@pecagrotecnici.it

e p.c.

Direzione Provinciale
Ufficio Provinciale - Territorio
GORIZIA
PORDENONE
TRIESTE
UDINE

OGGETTO**: **Obbligo di presentazione delle domande di volture per i curatori di eredità giacente – Chiarimenti

A seguito delle richieste di chiarimento pervenute presso gli Uffici Provinciali – Territorio di questa Regione in merito al soggetto obbligato alla presentazione delle domande di volture nel caso di successioni in relazione alle quali sia stato nominato dal Tribunale un curatore dell'eredità giacente, comunico quanto segue.

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia – Settore Servizi
Ufficio Servizi Catastali, Cartografici, di Pubblicità Immobiliare, Estimativi e OMI - Via Giulia 75 - 34126 Trieste
Tel. +39 040 9710111 - Fax +39 040 9710497 - e-mail: dr.friulivg.sccpieomi@agenziaentrate.it

Come, in passato, ha avuto modo di indicare la competente Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare, la disciplina va ricondotta alla definizione dei poteri e degli obblighi previsti in capo ai curatori dell'eredità giacente, dagli artt. 528-531 del Codice civile, per cui la nomina del curatore può essere effettuata "*quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari*".

In merito all'obbligo di presentazione delle domande di volture il riferimento è l'art 29 del Regio Decreto n. 2153 dell'8 dicembre 1938, secondo cui per i "*beni soggetti ad amministrazione legale, devono indicarsi il cognome, il nome e la paternità dell'amministratore legale, dopo quelli del minore, dell'assente, dell'interdetto, dell'inabilitato, del fallito e della eredità giacente, o beneficiata*".

Lo stesso regio decreto, all'art. 76[1], stabilisce che ogni qual volta si verifichi "*il caso di un'eredità giacente, deve essere chiesta la voltura ed eseguirsi in catasto il trasporto dei beni dal nome del defunto alla eredità giacente, con l'indicazione del cognome, nome e paternità dell'amministratore legale, come prescrive l'art. 29 del presente regolamento*". Quando in epoca successiva i beni vengano "*devoluti ad eredi che siano successivamente scoperti, la voltura deve essere fatta senza pagamento di ulteriori diritti catastali*".

Il legislatore ha stabilito quindi che la domanda di volture con cui vengono intestati i beni all'eredità giacente debba essere a pagamento, essendo prevista un'esenzione solo per la successiva voltura, nel caso in cui vengano scoperti eredi cui i beni sono devoluti.

Sul tema, inoltre, è intervenuta l'Istruzione per la conservazione del nuovo catasto[2]. Al paragrafo § 142 "*Eredità giacente*", prevede che: "*In pendenza dell'accertamento degli eredi, o quando gli eredi testamentari o legittimi abbiano rinunziato alla eredità, si eseguisce l'intestazione alla eredità giacente, con l'indicazione del curatore che è incaricato di provvedere all'amministrazione o conservazione dei beni ereditari (art. 528 del Codice civile) e che è tenuto al pagamento dei diritti catastali e di scritturazione sulla voltura*". In tal senso, quindi, il curatore viene espressamente qualificato come il soggetto obbligato al pagamento dei relativi diritti e, quindi, alla presentazione della domanda di volture.

Tale orientamento è ripreso dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650[3] che, all'art. 3 "*Obbligo delle volture catastali*", stabilisce che lo "*stesso obbligo [di presentazione] incombe, nei casi di trasferimento per causa di morte, a coloro che sono tenuti alla presentazione delle denunce di successione*", cui il curatore è tenuto, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346[4].

---

[1] Rubricato "*Voltura in caso di eredità giacente; esenzione dai diritti catastali della devoluzione dei beni ad eredi scoperti successivamente*"

[2] Approvata con Decreto Ministeriale 1° marzo 1949

[3] Recante "*Perfezionamento e revisione del sistema catastale*"

[4] Recante Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni che all'art. 28 secondo comma prevede che: "*Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti*

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia – Settore Servizi
Ufficio Servizi Catastali, Cartografici, di Pubblicità Immobiliare, Estimativi e OMI - Via Giulia 75 - 34126 Trieste
Tel. +39 040 9710111 - Fax +39 040 9710497 - e-mail: dr.friulivg.sccpieomi@agenziaentrate.it

Sulla base delle richiamate disposizioni, pertanto, sussiste l'obbligo per il curatore di volturare gli immobili compresi nell'attivo ereditario a favore dell'eredità giacente[5]: in relazione a detta formalità, devono quindi essere corrisposti l'imposta di bollo e i relativi tributi speciali catastali[6].

Confidando nel pieno e consueto spirito collaborativo, chiedo la massima diffusione ai propri iscritti.

Cordiali saluti.

IL CAPO SETTORE
Francesco Zanetti
(firmato digitalmente)

firma su delega del Direttore Regionale (Vincenzo Gentile)

legali; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari"

[5] Nelle stesse istruzioni per la compilazione della dichiarazione di successione telematica, nella parte dedicata alla compilazione del quadro "EA" relativa ai beneficiari, è specificato che "*In alcuni casi (ad esempio nel caso di eredità giacente) i soggetti beneficiari possono non essere individuati o possono non essere facilmente individuabili (testamento in favore di nascituro concepito/non concepito al momento dell'apertura della successione); in questi casi il curatore dell'eredità giacente deve indicare nel quadro EA il codice fiscale della curatela, quale beneficiaria temporanea dell'eredità e autoliquidare regolarmente le relative imposte e tributi dovuti"*

[6] In senso conforme anche le Risposte a istanza di interpello: n. 587/2021 avente ad oggetto: "ART. 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Articoli 28 e 36 del TUS - obblighi dei curatori delle eredità giacenti" e n.457/2019 avente ad oggetto: "*Obblighi di presentazione della dichiarazione di successione del curatore di eredità giacente e conseguente trascrizione e voltura degli immobili costituenti l'attivo ereditario*" entrambe emesse dalla Divisione Contribuenti, Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali dell'Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia – Settore Servizi
Ufficio Servizi Catastali, Cartografici, di Pubblicità Immobiliare, Estimativi e OMI - Via Giulia 75 - 34126 Trieste
Tel. +39 040 9710111 - Fax +39 040 9710497 - e-mail: dr.friulivg.sccpieomi@agenziaentrate.it